

# 8. La sospensione degli obblighi

## 8.1 I casi di sospensione

L'art. 3, c. 5, della Legge n. 68/99 e l'art. 4, del D.P.R. n. 333/2000 stabiliscono i casi nei quali gli obblighi occupazionali derivanti dalla Legge n. 68/99 sono temporaneamente sospesi. Le ipotesi sono quelle della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, dell'amministrazione controllata, del contratto di solidarietà e della procedura di mobilità.

Le prime tre situazioni (CIGS, contratti di solidarietà, amministrazione controllata) producono una sospensione degli obblighi occupazionali per tutta la durata degli interventi, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.

Nel caso, invece, di procedura di mobilità, la sospensione opera per l'intera durata della procedura e, se quest'ultima si conclude con almeno 5 licenziamenti e l'azienda lo richiede, per i 6 mesi successivi all'ultimo licenziamento (art. 8, c. 1, Legge n. 223/91 così come modificato dall'art. 6, c. 4, D.Lgs. n. 297/02).

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 4/2000 ha chiarito che, poiché la norma stabilisce una correlazione automatica tra il verificarsi delle ipotesi tassativamente previste e la sospensione degli obblighi occupazionali, è sufficiente che il datore di lavoro segnali il verificarsi della condizione al competente servizio provinciale, allegando copia del provvedimento amministrativo o dell'accordo/mancato accordo nel caso della mobilità.

Si tratta, quindi, di una semplice segnalazione e di una conseguente presa d'atto da parte degli uffici, senza discrezionalità nella decisione di merito.

Il Ministero ha precisato, altresì che, nei casi in cui il provvedimento non sussista ancora, ma sia stato richiesto, il datore di lavoro possa comunque chiedere di fruire ugualmente della sospensione al servizio competente che, valutata la situazione dell'impresa, può autorizzare la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

Sempre nella medesima circolare il Ministero precisa che al ricorrere delle circostanze normativamente previste, gli obblighi occupazionali sono sospesi non solo nei confronti dei soggetti disabili, ma anche delle categorie tutelate dall'art. 18, della Legge n. 68/99.

Il Ministero del Lavoro ha inoltre precisato (Interpello n. 40/2008) che l'avviamento obbligatorio di un lavoratore disabile è sospeso se sono in corso accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute di un altro lavoratore già in forza in azienda; oppure quando il numero degli avviamenti obbligatori è pari o inferiore al numero dei lavoratori già assunti per i quali è in corso la verifica di accertamento della percentuale di disabilità.

Si ricorda che tutte le comunicazioni dovranno essere inoltrate per via telematica attraverso il portale Sintesi della provincia competente territorialmente e che entro 60 giorni dalla cessazione del beneficio della sospensione il datore di lavoro dovrà presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere.

## 8.2 L'ambito territoriale della sospensione nel caso della procedura di mobilità

La circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 22 gennaio 2010, accogliendo l'originale interpretazione dell'art. 3, c. 5, della Legge n. 68/99, ha stabilito che l'azienda interessata dalla procedura di mobilità rimane sospesa dagli obblighi occupazionali su tutto il territorio nazionale.

## 8.3 La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

La circolare sopracitata prende in considerazione anche la Cassa Ordinaria, demandando alle Province l'individuazione degli strumenti più opportuni in grado di rendere più agevole per le aziende l'assolvimento dell'obbligo.